COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE GARGANI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

D'Amato e Borgoglio: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (184);
Biondi: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (828);
Vairo e Sanese: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (1043);
Balocchi Maurizio ed altri: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (1259);
Mastrantuono: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (1965) 101

Gargani Giuseppe, *Presidente* 101, 103, 105, 107, 109

Binetti Vincenzo, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 102, 105, 107, 109

Maceratini Giulio (gruppo MSI-destra nazionale) 103

Vairo Gaetano (gruppo DC), *Relatore* 102, 103, 105, 107, 109

Votazione nominale:

Gargani Giuseppe, *Presidente* 110

La seduta comincia alle 9,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione delle proposte di legge D'Amato e Borgoglio: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (184); Biondi: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (828); Vairo e Sanese: **Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (1043); Balocchi Maurizio ed altri: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (1259); Mastrantuono: Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio (1965).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati D'Amato e Borgolio: « Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio »; Biondi: « Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio »; Vairo e Sanese: « Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio »; Maurizio Balocchi ed altri: « Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio » e Mastrantuono: « Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio ».

Comunico che, in data 30 marzo 1993, la I Commissione ha adottato la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 1043

con le seguenti condizioni:

all'articolo 7 si preveda che le commissioni d'esame siano nominate dal collegio distrettuale degli amministratori in accordo con le organizzazioni della proprietà edilizia e che le suddette organizzazioni debbano avere propri rappresentanti nelle commissioni d'esame;

all'articolo 12, comma 1, si preveda che per la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori il Ministro di grazia e giustizia debba sentire le organizzazioni della proprietà edilizia;

all'articolo 15, comma 3, si preveda che i componenti dei consigli provvisori siano nominati anche tra qualificati esperti designati dalle organizzazioni della proprietà edilizia;

sia fissato un limite al numero di stabili in condominio per ciascun amministratore;

e con le seguenti osservazioni:

vengano individuate le modalità più adeguate per coordinare la disciplina prevista dalla proposta di legge con le disposizioni relative al condominio degli edifici, di cui agli articoli da 1117 a 1139 del codice civile;

si valuti l'opportunità di prevedere che il registro di cui all'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile sia tenuto presso la sede periferica territorialmente interessata di una delle organizzazioni della proprietà edilizia;

si consideri l'opportunità di prevedere la possibilità che i collegi distrettuali conservino i registri degli amministratori, facendo svolgere a tali registri funzione di pubblicità;

si raccordi la nuova disciplina con la normativa comunitaria;

PARERE FAVOREVOLE

sulle altre proposte di legge nei limiti in cui con la prima non contrastino ».

Ricordo altresì che, nella seduta del 12 maggio scorso, la nostra Commissione ha chiesto il riesame di tale parere nella parte in cui poneva come condizione la fissazione di un limite al numero di stabili in condominio per ciascun amministratore.

La I Commissione affari costituzionali, in data 18 maggio 1993, ha perciò adottato la seguente decisione: « la condizione apposta al parere espresso nella sedute del 30 marzo 1993 – concernente la fissazione di un limite al numero di stabili in condominio per ciascun amministratore – è soppressa ».

Comunico, inoltre, la V Commissione, in data 15 dicembre 1992, ha adottato la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

si preveda nel testo che gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di abilitazione, dall'istituzione e dal funzionamento degli organi di cui il provvedimento prevede l'istituzione, siano posti a carico degli iscritti all'Albo medesimo ».

Comunico altresì che la VIII Commissione, in data 15 dicembre 1992, ha adottato la seguente decisione:

« PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di prevedere all'articolo 3, comma 1, la possibilità di svolgere l'attività professionale, in via ordinaria, sull'intero territorio nazionale;

all'articolo 7, comma 4, si individuino le caratteristiche professionali al cui accertamento dovranno essere finalizzate le materie oggetto dell'esame d'abilitazione.

Si raccomanda infine alla Commissione giustizia di valutare l'opportunità di procedere ad una disciplina organica e generale sugli albi professionali onde arrivare alla omogeneizzazione della regolamentazione di tutte le professioni ».

Comunico, infine, che la XI Commissione, in data 10 novembre 1992 ha deliberato che nulla osta al provvedimento dell'iter delle proposte di legge.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Vairo ha facoltà di svolgere la relazione.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor presidente, mi limiterò a raccomandare la rapida approvazione della proposta di legge in esame i cui contenuti sono a tutti noti.

Come ella ha poc'anzi ricordato la nostra Commissione aveva deliberato di chiedere alla I Commissione di riesaminare il proprio parere dal momento che la limitazione del numero di stabili in condominio per ciascun amministratore ci sembrava ponesse qualche problema di compatibilità con la Carta costituzionale. La I Commissione ha rivisto in questo senso la propria decisione per cui nulla ostacola il proseguimento e la conclusione dell'iter del provvedimento.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario per la Grazia e la Giustizia*. Anche il Governo raccomanda la rapida approvazione del provvedimento.

GIULIO MACERATINI. Signor presidente, desidero soltanto manifestare la mia soddisfazione per la conclusione dell'iter del provvedimento. Sono stato il primo in Italia ad occuparmi di questi argomenti: nel 1983, infatti, ho presentato una proposta di legge suscitando l'ironia di qualche giornalista ignorante e sprovveduto – e ce ne sono in questa categoria, come d'altronde in tutte le altre – che mi mise in prima pagina, quasi « blobandomi », per dire: « Guarda un po' questo qui che vuole creare un albo per gli amministratori di condominio » !

Successivamente, forse perché alcuni colleghi meritano maggiore attenzione, l'istituzione dell'albo degli amministratori di stabili di condominio è stata presa in seria considerazione. Ribadisco, pertanto, la mia soddisfazione nel vedere finalmente giungere in porto quella mia « stravaganza » di dieci anni fa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Propongo che venga adottato come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge n. 1043.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi sei articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(Istituzione dei collegi distrettuali e del collegio nazionale degli amministratori di stabili in condominio).

1. È istituito presso ogni capoluogo di distretto di corte d'appello il collegio distrettuale degli amministratori di stabili in condominio.

2. È istituito in Roma il collegio nazionale degli amministratori di stabili in condominio.

3. La vigilanza sui collegi di cui ai commi 1 e 2 è esercitata dal Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

ART. 2.

(Istituzione dell'albo distrettuale degli amministratori di stabili in condominio).

1. Presso ogni collegio distrettuale è istituito un albo professionale degli amministratori di stabili in condominio al quale sono iscritti coloro che, essendo in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5, hanno presentato la relativa richiesta e sono residenti in uno dei comuni compresi nel distretto di corte d'appello.

(È approvato).

ART. 3.

(Ambito territoriale dell'attività degli iscritti agli albi distrettuali).

1. Gli iscritti agli albi distrettuali di cui all'articolo 2 esercitano la loro attività nell'ambito del relativo distretto di corte d'appello.

2. Il collegio distrettuale può autorizzare gli iscritti che ne facciano richiesta ad esercitare la loro attività anche nel territorio di un distretto di corte d'appello limitrofo, previo nulla osta rilasciato dal consiglio del collegio distrettuale interessato.

(È approvato).

ART. 4.

(Attività professionale).

1. L'attività di amministratore di stabili in condominio è riservata ai soggetti iscritti ad uno degli albi distrettuali di

cui all'articolo 2. Può comunque essere nominato amministratore uno dei condomini o degli inquilini dello stabile amministrato, anche se non iscritto ad uno dei predetti albi.

2. L'iscrizione ad uno degli albi distrettuali non è richiesta per svolgere le funzioni di curatore speciale ai sensi dell'articolo 65 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

(È approvato).

ART. 5.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo distrettuale).

1. Possono richiedere l'iscrizione ad uno degli albi distrettuali di cui all'articolo 2 coloro che:

a) hanno compiuto il diciottesimo anno di età;

b) sono cittadini italiani o di altro Stato appartenente alle Comunità europee;

c) hanno il godimento dei diritti civili;

d) hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore;

e) hanno superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 7;

f) non sono stati condannati con sentenza irrevocabile né sono sottoposti a procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 13, comma 10, lettera *a)*, e non si trovano nella condizione di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 10.

2. L'iscrizione all'albo distrettuale è deliberata dal consiglio del relativo collegio.

3. Le iscrizioni agli albi distrettuali non sono limitate nel numero.

4. All'atto dell'iscrizione all'albo distrettuale il richiedente deve depositare presso il collegio distrettuale:

a) il certificato generale del casellario giudiziale;

b) i certificati dei carichi penali pendenti;

c) il certificato di residenza;

d) il diploma, anche in copia autentica, attestante il titolo di studio posseduto;

e) il certificato attestante il superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 7.

5. All'atto dell'iscrizione all'albo distrettuale viene formato un fascicolo personale, nel quale sono inseriti i documenti depositati ai sensi del comma 4, nonché ogni altro documento che si riferisce all'attività dell'iscritto.

(È approvato).

ART. 6.

(Nomina ad amministratore).

1. L'iscritto ad uno degli albi distrettuali di cui all'articolo 2 deve depositare presso il relativo collegio copia autentica della delibera dell'assemblea condominiale con la quale è nominato amministratore. La suddetta copia è inserita nel fascicolo personale di cui al comma 5 dell'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

(Esame di abilitazione).

1. L'iscrizione ad uno degli albi distrettuali di cui all'articolo 2 è subordinata al superamento di un esame di abilitazione.

2. L'esame di cui al comma 1 è indetto, con cadenza almeno biennale, dal Ministro di grazia e giustizia e consta di una prova scritta e di due prove orali. Il

suddetto esame ha luogo presso ogni capoluogo di distretto di corte d'appello.

3. Le commissioni d'esame, una per ogni distretto di corte d'appello, sono nominate dal consiglio del relativo collegio distrettuale.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, con prorio decreto, le materie ed i programmi di esame, nonché le modalità ed i criteri di nomina delle commissioni di cui al comma 3.

È stato presentato il seguente emendamento:

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo:

in accordo con le organizzazioni della proprietà edilizia le quali hanno propri rappresentanti nelle commissioni d'esame.

7. 1.

Il Relatore.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Si tratta di un emendamento che ottempera ad una delle condizioni espresse nel parere della I Commissione.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 7.1 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 così modificato.

(È approvato).

Poiché agli articoli dall'8 all'11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

(Costituzione del collegio nazionale).

1. Il collegio nazionale degli amministratori di stabili in condominio è composto da un numero di membri pari al numero dei collegi distrettuali.

2. Gli iscritti all'albo di ciascun collegio distrettuale, convocati per l'elezione dei componenti del relativo consiglio ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, procedono anche all'elezione, a maggioranza semplice, di un componente del collegio nazionale.

3. I componenti del collegio nazionale durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di una volta, se non sia trascorso un periodo di almeno tre anni dalla data di cessazione dalla carica.

4. La carica di componente del collegio nazionale è incompatibile con quella di componente del consiglio di un collegio distrettuale.

5. Il collegio nazionale, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno, con votazioni distinte e a maggioranza assoluta dei propri componenti, un presidente ed un segretario.

6. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un componente del collegio nazionale, il collegio distrettuale rimasto privo di rappresentanza nel collegio nazionale medesimo procede all'elezione del nuovo componente.

(È approvato).

ART. 9.

(Funzioni del collegio nazionale).

1. Il collegio nazionale degli amministratori di stabili in condominio:

a) ha la rappresentanza generale degli amministratori;

b) è organo di seconda istanza rispetto alle decisioni dei consigli dei collegi distrettuali relative a procedimenti disciplinari e alla tenuta degli albi;

c) propone al Ministro di grazia e giustizia le tariffe dei compensi spettanti agli amministratori;

d) approva l'ammontare del contributo annuale fissato dai consigli dei collegi distrettuali.

2. Il collegio nazionale può procedere alla pubblicazione periodica di una rivista per l'informazione degli iscritti agli albi distrettuali.

(È approvato).

ART. 10.

(Costituzione del consiglio del collegio distrettuale).

1. Il consiglio del collegio distrettuale degli amministratori di stabili in condominio è composto da undici membri, eletti dagli iscritti al relativo albo a scrutinio segreto e con voto limitato.

2. Il consiglio del collegio distrettuale dura in carica tre anni.

3. Il consiglio del collegio distrettuale elegge nel suo seno un presidente ed un segretario e può delegare lo svolgimento di sue funzioni a singoli componenti. In caso di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo distrettuale e, nel caso di pari anzianità di iscrizione, dal consigliere più anziano per età.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia stabilisce, con proprio decreto, le modalità di elezione del consiglio del collegio distrettuale.

(È approvato).

ART. 11.

(Funzioni del consiglio del collegio distrettuale).

1. Il consiglio del collegio distrettuale degli amministratori di stabili in condominio:

a) provvede alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 2;

b) fissa il contributo annuale, da sottoporre all'approvazione del collegio nazionale, che gli iscritti all'albo debbono versare al collegio distrettuale, in modo da assicurare il finanziamento dei costi relativi alle funzioni svolte dal collegio distrettuale stesso e, per la quota spettante, dal collegio nazionale, nonché il finanziamento dei costi derivanti dallo svolgimento degli esami di abilitazione;

c) esercita le funzioni in materia disciplinare ad esso attribuite dalla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

(Compensi degli amministratori di stabili in condominio).

1. I compensi spettanti agli amministratori di stabili in condominio sono determinati dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, su proposta del collegio nazionale.

2. In relazione a particolari condizioni sociali ed ambientali, il consiglio del collegio distrettuale può disporre in via generale, nell'ambito del distretto di corte d'appello, la riduzione fino al trenta per cento dei compensi di cui al comma 1.

3. Il consiglio del collegio distrettuale esprime, se richiesto da un amministratore o da un condominio, parere di congruità sulle parcelle presentate dagli iscritti, sentito il condominio interessato. Se richiesto, effettua altresì opera di conciliazione nelle controversie tra gli iscritti ed i condomini.

4. La parcella dell'amministratore, corredata dal parere di congruità emesso dal consiglio del collegio distrettuale, ed il verbale della conciliazione di cui al comma 3 sono titoli idonei per ottenere decreto d'ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

È stato presentato il seguente emendamento:

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole:

sentite le organizzazioni della proprietà edilizia.

12. 1

Il Relatore.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Anche questo emendamento ottempera ad una delle condizioni espresse dalla I Commissione. Per la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori era necessario, di fatti, sentire il parere della controparte, cioè delle organizzazioni della proprietà edilizia. Il mio emendamento 12.1 mira, pertanto, a colmare questa lacuna.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 12.1 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 così modificato.

(È approvato).

Poiché i successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 13.

(Procedimento e sanzioni disciplinari).

1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo distrettuale di cui all'articolo 2 è promossa dal presidente del consiglio del collegio distrettuale.

2. All'incolpato deve essere immediatamente comunicato per iscritto l'inizio dell'azione disciplinare. L'incolpato medesimo deve essere sentito dal presidente o dal consiglio del collegio distrettuale e può farsi assistere da un difensore di fiducia.

3. Il procedimento disciplinare è sospeso nell'ipotesi di contemporanea pendenza di un procedimento penale per fatti anche in parte coincidenti. Il procedimento disciplinare non viene sospeso a seguito del provvedimento di revoca dell'amministratore di cui all'articolo 1129 del codice civile.

4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio del collegio distrettuale al cui albo è iscritto l'incolpato. La loro determinazione non può essere delegata a singoli membri del consiglio medesimo.

5. Contro le decisioni del consiglio del collegio distrettuale in materia disciplinare è sempre ammesso ricorso, anche per ragioni di merito, al collegio nazionale. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione all'interessato. Per il procedimento dinanzi al collegio nazionale si osservano le disposizioni di cui al comma 2.

6. Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'ammonizione scritta;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale da un minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi;

d) la radiazione dall'albo.

7. L'ammonizione scritta è comminata nell'ipotesi di mancanze lievi, di negligenza nel proprio operato e di non gravi inesattezze nella contabilità condominiale.

8. La censura è comminata nell'ipotesi di mancanze non lievi, di colpevole inazione, di gravi inesattezze nella contabilità condominiale, di mancato rendiconto e di cumulo di tre ammonizioni. Essa importa la non rinnovabilità della nomina, allo scadere del mandato annuale, presso i condomini nei cui confronti sono state commesse le infrazioni.

9. La sospensione è comminata, oltre che nei casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale,

nel caso di interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni.

10. La radiazione dall'albo è comminata:

a) nel caso in cui l'iscritto è stato condannato con sentenza irrevocabile per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'economia pubblica, contro il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

b) nel caso in cui l'iscritto è stato condannato con sentenza irrevocabile all'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni.

11. La condanna con sentenza irrevocabile per reati non indicati dalla lettera *a)* del comma 10 può dar luogo alla applicazione di una delle sanzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 6.

12. A seguito dell'irrogazione della sanzione della radiazione, la reiscrizione all'albo può essere richiesta dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dal momento in cui la radiazione stessa è divenuta definitiva. Sulla domanda di reiscrizione decide il consiglio del collegio distrettuale, sentito l'interessato. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di reiscrizione, l'interessato può presentare ricorso al collegio nazionale, nel termine di quindici giorni dalla data della comunicazione del suddetto provvedimento.

(È approvato).

ART. 14.

(Sospensione cautelare).

1. In pendenza di un procedimento penale o disciplinare nei confronti di un iscritto all'albo distrettuale di cui all'articolo 2, il consiglio del collegio distrettuale può deliberarne la sospensione cautelare, sentito in ogni caso l'interessato.

2. Avverso il provvedimento di sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso al collegio nazionale entro il termine di quindici giorni dalla data della comunicazione del suddetto provvedimento.

3. La sospensione cautelare cessa alla conclusione del procedimento disciplinare. Qualora l'interessato sia sottoposto a procedimento penale, la sospensione cautelare deve essere comunque revocata, anche in pendenza del procedimento disciplinare, entro due anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

4. Nel procedimento per l'applicazione della sospensione cautelare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 15.

(Norme transitorie relative all'istituzione dei collegi).

1. Un consiglio provvisorio nazionale e, in ciascun distretto di corte d'appello, un consiglio provvisorio distrettuale sono istituiti dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del presidente di ciascuna corte d'appello, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio provvisorio nazionale è nominato su proposta del presidente della corte d'appello di Roma.

2. I consigli provvisori di cui al comma 1 provvedono agli adempimenti necessari per l'insediamento del collegio nazionale e dei collegi distrettuali. I consigli provvisori distrettuali provvedono ad iscrivere agli albi distrettuali coloro che ne fanno richiesta ai sensi dell'articolo 5. I suddetti consigli provvisori durano in carica fino all'insediamento dei collegi di cui all'articolo 1 e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I componenti dei consigli provvisori di cui al comma 1 sono nominati tra gli

iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori, dei dottori commercialisti, degli ingegneri e degli architetti.

È stato presentato il seguente emendamento:

Alla fine del comma 3, aggiungere le seguenti parole:

nonché tra qualificati esperti designati dalle organizzazioni della proprietà edilizia.

15. 1.

Il Relatore.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Pure l'emendamento in questione ottempera a una delle condizioni poste dalla I Commissione.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 15.1 del relatore.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 così modificato.

(È approvato).

Poiché agli ultimi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 16.

(Norme transitorie relative allo svolgimento delle funzioni di amministratore di stabili in condominio).

1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 si applica trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia stabilisce con proprio decreto la data della prima sessione dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 7, nonché quella della sessione speciale di cui al comma 3 del presente articolo, che deve avere luogo entro i sei mesi successivi.

3. È indetta in ogni distretto di corte d'appello una sessione speciale dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 7, che prevede il superamento di un colloquio orale. Due successive sessioni speciali possono aver luogo entro sei mesi dalla data di conclusione della prima. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le materie e i programmi oggetto del colloquio, nonché i criteri di nomina dei componenti della commissione esaminatrice.

4. Alle sessioni speciali di cui al comma 3 sono ammessi coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano essere amministratori di stabili in condominio in carica da almeno dodici mesi.

(È approvato).

ART. 17.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento per disciplinarne l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

(È approvato).

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,35, è ripresa alle 11.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione nominale finale della proposta di legge n. 1043.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Vairo e Sanese: « Istituzione dell'albo degli amministratori di stabili in condominio » (1043):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 184, 828, 1259 e 1965.

Hanno votato sì:

Abbate, Anedda, Cardinale, Casini Carlo, Colaianni, Correnti, D'Alia, Del Basso De Caro, De Simone, Diana, Di Donato, Ferri, Gargani, Gaspari, Maceratini, Margutti, Martucci, Mastrantuono, Mongiello, Paggini, Polidoro, Polizio, Romano, Scarlato, Scavone, Sorice e Vairo.

La seduta termina alle 11.05.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 21 maggio 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-2LG-15
Lire 500